

Decreto n. 69
Anno 2025

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 09 maggio 1989, n. 168, recante norme sull'Autonomia Universitaria;
- VISTA** la Legge n. 240 del 30 novembre 2010 e ss.mm.ii. *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- VISTO** in particolare l'art. 9, 1° comma, della citata legge n. 240/2010 e ss.mm.ii. che prevede espressamente che *"È istituito un Fondo di Ateneole università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati"*;
- VISTO** l'Art. 66 del DPR dell'11 luglio 1980, n. 382, che dispone che il personale docente e non docente che collabora ai contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni;
- VISTO** il comma 5 dell'Art. 4 della Legge del 19 ottobre 1999, n. 370 che prevede che, la materia di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate;
- VISTO** il CCNL del personale di comparto Istruzione e Ricerca -Periodo 2019-2021 ed in particolare l'Art.81 che rinvia alla contrattazione integrativa la determinazione dei criteri per l'assegnazione al personale TAB delle risorse del Fondo Comune di Ateneo (FCA) e delle risorse di cui all'Art. 1, comma 297, lett. b) della Legge n.234/2021 del Fondo per la premialità (FAP);
- VISTA** la bozza del Regolamento per la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, ai sensi dell'Art. 9 della Legge 240/2010, approvata dal Tavolo di contrattazione decentrata di Ateneo del 4 dicembre 2024;
- ACQUISITO** sul Testo proposto il parere positivo del Delegato del Rettore per i Regolamenti e Affari Legali, prof. Roberto Poli;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 17 dicembre 2024 con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al testo del Regolamento per la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità del personale tecnico amministrativo e bibliotecario proposto dall'Amministrazione;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Regolamento suddetto

DECRETA

Art. 1- È emanato il "Regolamento per la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale", che si allega al presente decreto sub lett. A).

Art.2- Il Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione ed è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito istituzionale alla Sezione Norme e Regolamenti.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università.

Cassino, **22 GEN. 2025**

Il Direttore dell'Area Legale e Affari Generali
dott. Roberto Molle

Il Responsabile del Settore Legale
avv. Maria Rosaria Marrocco

Il Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi e
Regolamenti
dott.ssa Maria Teresa Pirollo

IL RETTORE
(prof. Marco DELL'ISOLA)



ALL. A
**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI FONDI DI ATENEO
PER LA PREMIALITÀ DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO.**

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo dei Fondi di Ateneo per la premialità del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (successivamente TAB), ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/1980 e ss.mm.ii, dell'art. 4 del D.L. 255/1981 convertito, con modificazioni, in L. 24 luglio 1981, n. 391, dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 ss.mm.ii e dall'art. 1. comma 297 lett. b) legge 234/2021 come modificato dal DL 22 giugno 2023, n.75, convertito con L. 10/08/2023 n.112, che sono così articolati:

- a) Fondo Comune di Ateneo (FCA), destinato a remunerare il personale TAB che non collabora direttamente all'esecuzione delle prestazioni verso corrispettivo di cui al vigente Regolamento *per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati*
- b) Fondo Premiale di Ateneo destinato al personale TAB (FPA).

Ai fini del presente regolamento il personale TAB è il personale afferente all'Area degli operatori, dei collaboratori, dei funzionari e del personale di elevata professionalità.

Titolo I - Fondo Comune di Ateneo (FCA)

ART. 2 - Costituzione e alimentazione del FCA

Il FCA è costituito annualmente ed è alimentato dalle quote sui corrispettivi delle prestazioni di cui al Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati integrabile con ulteriori risorse di Ateneo.

ART. 3 – Modalità di utilizzo del FCA

1. Il FCA è ripartito annualmente tra coloro che non hanno partecipato direttamente alle attività verso corrispettivo o che hanno ricevuto un compenso per incentivazione diretta minore del contributo pro capite, ottenuto ripartendo l'importo del FCA per il personale in servizio nell'anno di riferimento. In tal caso il contributo del FCA è pari alla differenza tra quanto già percepito e l'importo pro capite.
2. Le quote pro capite del FCA non assegnate al personale, impegnato direttamente nelle attività verso corrispettivo, andranno ad alimentare il fondo del welfare destinato al personale TAB.
3. Lo stanziamento del FCA deve garantire la copertura dei compensi lordi erogati agli aventi diritto e di tutti gli oneri a carico dell'Ateneo.
4. I compensi complessivamente assegnati al personale TAB per le attività verso corrispettivo non possono in ogni caso superare l'80% dei proventi globali delle prestazioni della retribuzione complessiva, intesa come somma della retribuzione tabellare, della retribuzione accessoria, nonché di risultato.
5. Le quote eccedenti confluiscono nel FCA destinato al personale non direttamente coinvolto nelle attività verso corrispettivo.

Titolo II – Il Fondo di Ateneo per la premialità (FAP)

Il FAP è principalmente finalizzato ad attribuire compensi incentivanti al personale TAB che abbia contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici su bandi competitivi (laddove è prevista l'incentivazione del personale TAB) o alla gestione di progetti strategici di ateneo e al raggiungimento di obiettivi fissati ex ante.

Art. 4 - Costituzione del FAP

Il FAP è costituito da più sezioni:



- a) una sezione per progetti competitivi per i quali è prevista l'incentivazione o corsi post-lauream non accreditati (master, sostegno ecc) nel caso in cui, secondo le modalità previste dai relativi Regolamenti, il responsabile del progetto/corso utilizzi le economie per favorire forme di incentivazione al personale docente e TAB che abbia partecipato direttamente e con merito alla realizzazione delle attività progettuali per come disposto nei rispettivi regolamenti;
- b) una sezione per progetti speciali (ad es. Piano Lauree Scientifiche, Piani per l'Orientamento e il Tutorato, e progetti strategici di Ateneo) che prevedano la premialità già in sede di approvazione del progetto, come specifica voce del piano finanziario;
- c) una sezione per la valorizzazione del personale TAB.

Art. 5 - Alimentazione del FAP

1. La sezione a) è alimentata con la quota di economie di progetto/corso per come indicato dal responsabile/coordinatore ed è utilizzata esclusivamente per l'incentivazione del personale TAB che abbia partecipato direttamente e con merito alla realizzazione delle attività progettuali per come disposto nei rispettivi piani finanziari.
2. La sezione b) (ad es. Piano Lauree Scientifiche, Piani per l'Orientamento e il Tutorato, Progetti strategici di Ateneo) che prevede premialità, come specificato nei rispettivi piani finanziari, è alimentata con le risorse indicate ai fini della premialità a favore del personale TAB che abbia partecipato direttamente e con merito nei medesimi progetti ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Per i progetti strategici di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risorse disponibili, individua annualmente le funzioni e i progetti da incentivare e le relative quote. La lista dei progetti può essere integrata dal CdA nel corso dell'anno.
3. La sezione c) è alimentata con:
 - a) risorse specificatamente attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b) altri finanziamenti pubblici o privati

Tali risorse sono finalizzate ad incentivare la generalità del personale TAB per il raggiungimento della performance istituzionale, secondo il principio in base al quale tutta l'organizzazione indirettamente contribuisce all'acquisizione di tali fondi e al raggiungimento di tali risultati.

Art. 6 - Modalità di utilizzo del FAP

Sezione A (art. 4 lett. A)

1. Per come disposto nei rispettivi regolamenti, a progetto chiuso o a corso concluso, su proposta del titolare del progetto o RPA con il responsabile della struttura a cui afferisce il personale coinvolto, il Dipartimento, se il progetto è gestito a livello dipartimentale, o il Consiglio di amministrazione, se il progetto è gestito a livello di Ateneo, deliberano le quote di incentivazione da assegnare al personale TAB. Per i progetti pluriennali, l'assegnazione dei compensi incentivanti può avvenire alla fine di ogni fase e comunque almeno una volta per ciascun anno.
2. La misura dei compensi per premialità deve essere congrua alla natura delle attività svolte e al tempo direttamente impiegato al progetto.
3. Tali incentivi sono attribuiti secondo le modalità previste nell'allegato A al presente Regolamento.

Sezione B (art. 4 lett. b)

1. Al personale TAB dell'Ateneo che ha partecipato con merito, a vario titolo, nei progetti approvati dal MUR e nei progetti individuati come strategici dal Consiglio di Amministrazione, è riconosciuto, laddove gli stessi concorrano positivamente alla realizzazione del progetto e al raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, un compenso aggiuntivo individuato nei progetti come premialità secondo le modalità di cui all'Allegato B.



2. Il Consiglio di amministrazione può destinare le risorse disponibili anche ad iniziative di welfare per il personale.
3. La misura dei compensi per premialità, assegnata nei limiti della consistenza del Fondo, deve essere congrua alla natura delle attività svolte e direttamente legate ai relativi progetti.

Sezione C (art. 4 lett. c)

1. Le risorse sono erogate, previa verifica del raggiungimento dei target di performance istituzionale come indicati nel vigente Sistema di misurazione della valutazione della performance (SMVP) al personale TAB in servizio nell'anno di competenza delle risorse, secondo le modalità previste nell'allegato C al presente Regolamento sulla base del contributo annuale alla performance istituzionale, come definito nel sistema di misurazione della valutazione della performance.
2. L'assegnazione delle risorse è subordinata al raggiungimento dei target, la cui verifica viene effettuata con specifica disposizione del Direttore Generale.
3. Le risorse non assegnate per mancato raggiungimento del target annuale confluiscono nel fondo dell'anno successivo.

Art. 7 – Liquidazione compensi e incentivi

1. Le somme complessivamente erogate in un anno ad un dipendente tecnico-amministrativo a valere sul FAP non possono superare l'importo di € 15.000,00 e comunque nei limiti di legge. Tale somma è da intendersi come lordo dipendente.
2. Le somme destinate ad un dipendente oltre il limite di cui al comma precedente saranno pertanto redistribuite nel FAP sezione B progetti speciali.

Art. 8 – Limite ai compensi incentivanti

1. I compensi di cui al presente decreto non possono eccedere l'80% dei proventi globali delle prestazioni della retribuzione complessiva lordo dipendente, intesa come somma della retribuzione tabellare, della retribuzione accessoria, nonché di risultato.
2. Le risorse eccedenti il limite di cui al comma precedente confluiscono nel fondo welfare di Ateneo destinato al personale TAB.

Art. 9 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua adozione con Decreto Rettorale.
3. I compensi sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente.



ALLEGATO A

COMPENSI INCENTIVANTI di cui ALL'ART. 6 LETT. A)

Il presente allegato disciplina l'erogazione di compensi incentivanti al personale TAB che abbia partecipato attivamente alla realizzazione delle attività progettuali. Per fondi competitivi si intendono i fondi acquisiti sulla base della presentazione di progetti a valere su Programmi e progetti, nazionali, dell'Unione Europea o finanziati da altre Istituzioni internazionali che assegnano, sulla base di valutazioni comparative, contributi finanziari. Ne consegue che sono escluse le erogazioni liberali.

Il compenso incentivante può essere erogato a condizione che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali verso il soggetto finanziatore e non ci siano pendenze finanziarie verso l'Ateneo derivanti dal medesimo contratto. Destinatario di tale incentivo, è anche il personale TAB che collabora all'acquisizione, gestione e/o realizzazione dei predetti progetti nei termini e secondo le modalità determinate dal responsabile del progetto, in base all'effettivo impegno e in conformità alle disposizioni normative e contrattuali di riferimento.

Modalità di erogazione e determinazione del compenso

I compensi incentivanti sono erogati al personale che ha l'attestazione del responsabile scientifico/RPA di aver collaborato all'acquisizione e/o realizzazione e/o gestione dei progetti indicati in premessa. La compilazione del timesheet per il personale dipendente è imprescindibile, solo nel caso in cui sia prevista dal soggetto finanziatore e attesta l'impegno profuso sia ai fini dell'erogazione del compenso incentivante che dell'eventuale rendicontazione al soggetto finanziatore. Nei restanti casi, i compensi vengono attribuiti secondo fasce definite ex-ante in sede di presentazione del piano finanziario.

Il compenso incentivante è corrisposto a valere sulle risorse disponibili finali dei progetti, che residuano alla copertura dei costi diretti e in nessun caso può dare origine a oneri aggiuntivi per i Dipartimenti o per il Bilancio di Ateneo.

1. Per i progetti gestiti nei Dipartimenti:

La chiusura del progetto e la quantificazione delle risorse disponibili finali sono determinate dal Responsabile Scientifico dopo la presentazione del rendiconto finale e il pagamento del saldo relativo al progetto stesso da parte del soggetto finanziatore.

Ai fini dell'erogazione dei compensi il Responsabile Scientifico del progetto presenta un prospetto che dettagli le persone a cui erogare i compensi incentivanti e i relativi importi al Consiglio di Dipartimento, entro il termine di 6 mesi dal versamento del saldo di progetto.

Nel prospetto di erogazione il Responsabile scientifico ripartisce i compensi nel rispetto dei limiti di cui al presente Regolamento, individuando i dipendenti ai quali corrispondere il compenso incentivante e attestando l'effettivo svolgimento delle attività previste e utili al progetto.

Il Dipartimento attesta altresì la conformità dei compensi da erogare in applicazione del presente Regolamento, per quanto di sua competenza. Eventuali modifiche agli importi riconosciuti, in sede di liquidazione, saranno comunicate al Dipartimento.

Qualora la richiesta di erogazione preveda compensi per dipendenti non afferenti alla struttura del Responsabile scientifico si dovrà preventivamente avere l'assenso dal Dirigente o Direttore di Dipartimento di riferimento.



2. Per i progetti gestiti in amministrazione centrale con Responsabile scientifico afferente ai Dipartimenti

La chiusura del progetto e la quantificazione delle risorse disponibili finali sono determinate dal responsabile scientifico dopo la presentazione del rendiconto finale e il pagamento del saldo relativo al progetto stesso da parte del soggetto finanziatore.

Al fine dell'erogazione dei compensi il Responsabile Scientifico, di concerto con il Dirigente competente, propone al Consiglio di Amministrazione un prospetto dettagliato per l'erogazione degli stessi, entro il termine di 6 mesi dal versamento del saldo di progetto.

Nel prospetto di erogazione il responsabile scientifico, di concerto con il Dirigente competente ripartiscono i compensi nel rispetto dei limiti di cui al presente regolamento, individuando i dipendenti ai quali corrispondere il compenso incentivante e attestando l'effettivo svolgimento delle attività previste e utili al progetto.

Le risorse disponibili finali così come il rispetto di tutti gli aspetti del presente Regolamento, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione che contestualmente attesta la conformità dei compensi da erogare secondo il relativo piano finanziario.

3. Per i progetti gestiti in amministrazione centrale

La chiusura del progetto e la quantificazione delle risorse disponibili finali sono determinate dal Dirigente competente dopo la presentazione del rendiconto finale e il pagamento del saldo relativo al progetto stesso da parte dell'ente finanziatore.

Ai fini dell'erogazione dei compensi il Dirigente competente, presenta al Consiglio di Amministrazione un prospetto dettagliato per l'erogazione dei compensi previsti, entro 6 mesi dal versamento del saldo di progetto.

Nel prospetto di erogazione il Dirigente competente ripartisce i compensi nel rispetto dei limiti di cui al presente regolamento, individuando i dipendenti ai quali corrispondere il compenso incentivante e attestando l'effettivo svolgimento delle attività previste e utili al progetto.

Le risorse disponibili finali così come il rispetto di tutti gli aspetti del presente Regolamento, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione che autorizza l'erogazione dei compensi con propria delibera.



COMPENSI AGGIUNTIVI DI CUI ALL'ART. 6 LETT B)

1. Modalità di erogazione e determinazione del compenso

1. Il compenso aggiuntivo è erogato al personale TAB che ha partecipato con merito, a vario titolo, nei progetti dell'Ateneo in cui è prevista dal piano finanziario la "premialità" tra le voci di spesa, oppure qualora siano presenti economie di progetto, laddove gli stessi concorrano positivamente alla realizzazione dello stesso e al raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, la cui attribuzione ed erogazione è disciplinata dal presente allegato.
2. I compensi per le attività premiabili, così come indicate anche in progetti approvati dal MUR, sono attribuiti al personale di cui al comma precedente, appositamente individuato con delibera del Consiglio di Dipartimento, se progetti gestiti a livello di dipartimento o del Consiglio di Amministrazione, se trattasi di progetti di Ateneo, su proposta della Commissione Premialità.
3. La Commissione Premialità, designata con delibera del Consiglio di Dipartimento se progetti gestiti a livello di Dipartimento o del Consiglio di Amministrazione, se trattasi di progetti di Ateneo, è composta da un professore, dal Direttore Generale o suo delegato e da un Dirigente. Tale commissione, designata per la durata di un anno, applica i criteri definiti dagli Organi Collegiali per la graduazione degli incentivi economici da erogare al personale coinvolto nel progetto, tenendo conto di eventuali regole definite dal soggetto finanziatore.
4. I compensi per le attività premiabili sono attribuiti al personale attraverso una delibera del Consiglio di Dipartimento se trattasi di progetti gestiti a livello di dipartimento o del Consiglio di Amministrazione, se trattasi di progetti di Ateneo. In sede di delibera, il Consiglio di Dipartimento o il Consiglio di Amministrazione in base alle risultanze dei lavori della Commissione premialità individua i beneficiari e i relativi compensi.

2. Pagamento del compenso aggiuntivo

1. I pagamenti dei compensi da erogare sono disposti, a seguito delle deliberazioni del Consiglio di dipartimento o del Consiglio di amministrazione in merito alla verifica dei risultati dell'attività svolta.
2. Il pagamento del compenso aggiuntivo è effettuato, in un'unica soluzione, dall'Amministrazione sui singoli progetti. Gli importi da liquidare a ciascun dipendente sono da intendersi lordo dipendente.
3. Il Piano finanziario dovrà altresì prevedere una specifica voce per valorizzare gli oneri a carico dell'Amministrazione.



ALLEGATO C

COMPENSI INCENTIVANTI di cui all' ART. 6 lett. C)

Tali risorse sono erogate, previa verifica del raggiungimento dei target di performance istituzionale come indicati nel vigente Sistema di misurazione della valutazione della performance (SMVP) al personale TAB in servizio nell'anno di competenza delle risorse, sulla base dei seguenti criteri:

- l'importo pro-capite viene determinato rapportando le risorse destinate annualmente dal MUR all'Ateneo nella ripartizione del FFO, o dal Consiglio di Amministrazione su specifico progetto, al numero degli aventi diritto che abbiano assicurato la presenza in servizio per almeno 180 giorni;
- per il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è ridotta nella stessa misura dell'orario di lavoro;
- al dipendente che presta l'attività lavorativa presso un'altra P.A. in posizione di comando non si erogano tali risorse.
- le risorse non spettano al personale in aspettativa; le risorse in esame vengono erogate al personale con lievi correttivi che tengono conto dell'incidenza del prelievo fiscale su ciascuna fascia retributiva e consentono di attuare una sostanziale equità nella distribuzione dell'indennità stessa. I parametri che saranno utilizzati in sede di ripartizione sono i seguenti: Operatori: 0,85; Collaboratori: 1; Funzionari 1,15 ed Elevata professionalità: 1,25